

Codice DB1100

D.D. 16 agosto 2011, n. 875

L. R. 17 dicembre 2007, n. 24, art 8. D.P.G.R. 15/R/2008. D.P.G.R. 10/R/2010. D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010. Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura. Bando 2010-2011. Proroga del periodo di realizzazione degli interventi e nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi.

La legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei), al comma 5 dell'articolo 8, prevede che la Regione possa attivare dei programmi di manutenzione e pulizia dei castagneti da frutto in attualità di coltura attraverso contributi finalizzati a tale scopo, e che possano essere destinatari di tali contributi i conduttori dei fondi, con modalità ed entità stabilite dalla Giunta regionale mediante apposito regolamento.

Il Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R emana il "Regolamento regionale recante attuazione dell'articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)", il quale disciplina il Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura, ne definisce i principi generali di attuazione, le modalità di concessione e l'entità dei contributi per i castanicoltori. Il regolamento stesso, all'articolo 8, dispone che gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari ai fini dell'attuazione del regolamento siano approvati con successiva deliberazione della Giunta.

Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 21 giugno 2010, n. 10/R "Regolamento regionale recante modifiche al regolamento regionale 17 novembre 2008, n. 15/R" introduce alcune modifiche al Programma regionale per i castagneti da frutto, in particolare per ciò che riguarda l'entità dei contributi per i castanicoltori.

Gli aiuti che la Regione, attraverso il Programma regionale, intende concedere ai conduttori dei fondi a castagneto da frutto rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* (aiuti di importanza minore) nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* del 21 dicembre 2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 35).

L'art. 3, paragrafo 2 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi ad una medesima impresa non superi i 7.500 euro nell'arco di tre esercizi fiscali, indipendentemente dalla forma degli aiuti e dall'obiettivo perseguito.

L'art. 3, paragrafo 7 del Reg. (CE) n. 1535/2007 dispone che gli aiuti *de minimis* non siano cumulabili con aiuti pubblici concessi per le stesse spese ammissibili, se tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita, per le specifiche circostanze di ogni caso, dalla normativa comunitaria.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 90-13273 dell'8 febbraio 2010 ha approvato le linee guida rivolte alle amministrazioni ed enti che, nel territorio regionale, istituiscono aiuti nel settore della produzione dei prodotti agricoli in regime *de minimis* di cui al Reg. (CE) n. 1535/2007.

Con la D.G.R. n. 51-465 del 2 agosto 2010 sono stati definiti gli aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per l'attuazione del Programma regionale per la manutenzione, la pulizia ed il miglioramento dei castagneti da frutto in attualità di coltura.

La D.G.R. di cui sopra, inoltre, demanda al Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali la definizione, mediante determinazioni dirigenziali, di ulteriori aspetti applicativi, gestionali ed organizzativi necessari per dare operatività al regolamento recante l'attuazione del Programma regionale.

Con la D.D. n. 1044 del 28 settembre 2010 il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali della Direzione Agricoltura ha emanato un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo per la campagna 2010-2011 del Programma regionale per la castanicoltura da frutto, nel quale sono contenute le disposizioni generali che disciplinano il Programma stesso, le procedure per la presentazione delle domande e la descrizione delle diverse fasi del procedimento amministrativo.

Alla scadenza dei termini del bando del Programma regionale 2010-2011, secondo i dati rilevati dal SIAP, risultavano validamente pervenute agli Uffici provinciali competenti 292 domande per un contributo complessivo richiesto pari a euro 512.505,00.

Al termine della fase di presa in carico, da parte delle Province competenti, delle domande presentate, in data 30 dicembre 2010 risultavano in possesso dei requisiti di ammissibilità 292 domande per un contributo complessivo richiesto pari a euro 512.505,00.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento delle domande, il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali ha definito l'importo massimo concedibile per ciascuna domanda; il calcolo è stato effettuato tenendo conto degli importi totali richiesti in domanda e delle limitazioni di importo previste al punto 13 dell'allegato 1 del Bando 2010-2011.

Sulla base dei suddetti calcoli, l'importo complessivo dei contributi massimi concedibili è risultato essere di euro 451.726,46.

Con la determinazione dirigenziale n. 66 del 28 gennaio 2011 il Settore Sviluppo delle Produzioni Vegetali ha preso atto dell'elenco regionale delle domande di contributo ammesse al Programma regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011.

Il Bando 2010-2011, inoltre, al punto 19 dell'allegato 1, stabilisce il 31 agosto 2011 come data di scadenza del periodo di realizzazione degli interventi in castagneto previsti nelle domande di contributo. A conclusione di tale periodo, entro i termini previsti dal bando (dal 1 settembre al 7 ottobre 2011), ciascun soggetto interessato è tenuto a presentare la dichiarazione di conclusione degli interventi, in mancanza della quale lo stesso soggetto decade da ogni beneficio previsto dal Programma regionale per la castanicoltura da frutto.

Con la nota del 30 giugno 2011, ns prot. n. 16287/DB11.00 la Provincia di Cuneo ha inoltrato alla Direzione regionale DB11.00 Agricoltura – Settore DB11.05 Sviluppo delle Produzioni Vegetali una richiesta di proroga del periodo di esecuzione degli interventi, in particolare quelli di potatura delle piante di castagno da frutto.

Nella nota sopra citata viene segnalato che il periodo utile per l'esecuzione delle potature, ovvero fine inverno-inizio primavera, è stato ridotto sensibilmente da un andamento meteorologico sfavorevole (nevicata tardive e successivo anticipo della ripresa vegetativa delle piante), fatto che

ha messo in difficoltà i castanicoltori nella programmazione ed effettiva esecuzione degli interventi, arrivando in taluni casi a comprometterne del tutto la realizzazione.

La Regione Piemonte, preso atto della situazione descritta nelle suddette note e considerati gli obiettivi primari del Programma regionale – il sostegno della produzione castanicola piemontese e l’incentivo alla manutenzione ed alla tutela degli aspetti ecologico-paesaggistici dei castagneti da frutto – accoglie l’istanza presentata dalla Provincia di Cuneo e concede una proroga dei termini per l’esecuzione degli interventi e, di conseguenza, per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi relative al Bando regionale - campagna 2010-2011.

Considerato, però, che la concessione di una proroga e le relative modifiche alla procedura di gestione delle domande di contributo che si intendono definire con la presente determinazione non devono, nell’ottica di una ottimale gestione del Programma regionale per la castanicoltura, causare ritardi nell’iter conclusivo delle pratiche dei soggetti che hanno realizzato gli interventi entro i termini previsti dal Bando 2011.

Verificate con il CSI Piemonte le possibili soluzioni informatiche per gestire le intervenute modifiche alla procedura di gestione del bando regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011.

Tutto ciò premesso, si ritiene di mantenere le attuali scadenze e modalità di presentazione delle dichiarazioni di conclusione interventi previste dal Bando 2010-2011 per i soggetti che hanno realizzato gli interventi riportati in domanda entro i termini previsti dal bando, e di prolungare il periodo di esecuzione dei lavori fino al 30 aprile 2012 per i castanicoltori ammessi al Programma per la castanicoltura che non hanno completato, al 31 agosto 2011, gli interventi indicati nella propria domanda di contributo.

Il beneficio della proroga verrà concesso in automatico a tutti coloro che non avranno presentato la dichiarazione di conclusione degli interventi nel primo periodo utile, quello dall’1 settembre 2011 al 7 ottobre 2011.

Per i castanicoltori operanti in tutto il territorio regionale che beneficeranno della proroga, il periodo utile per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi andrà dall’1 maggio 2012 all’8 giugno 2012, termine ultimo per l’invio telematico, ed al 15 giugno 2012, termine ultimo per l’invio della copia cartacea.

Nel caso in cui, nemmeno al termine del secondo periodo utile sopra descritto, la dichiarazione di conclusione interventi sia stata presentata, la richiesta di contributo si intende rinunciata, la domanda di aiuto decade ed il richiedente è escluso dai benefici previsti dal Programma regionale.

Le nuove disposizioni ed indicazioni sopra riportate sono contenute nell’allegato 1 della presente determinazione per farne parte integrante. Per tutto ciò che non sia stato esplicitamente modificato dal presente provvedimento, restano valide ed inalterate le disposizioni del Bando regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011 approvato con D.D. n. 1044 del 28 settembre 2010.

IL DIRETTORE

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 4 e 17.

Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23.

determina

di prorogare il periodo utile per l'esecuzione degli interventi indicati nelle domande di aiuto ammesse al Programma regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011 ed i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni di conclusione degli interventi.

I nuovi termini per la realizzazione degli interventi e per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi, unitamente alle modalità di accesso alla proroga da parte dei soggetti interessati, sono riportati all'allegato 1 facente parte sostanziale ed integrante della presente determinazione.

Per i castanicoltori che non intendono beneficiare della suddetta proroga si applicano le disposizioni e procedure già previste dal Bando regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011 approvato con D.D. n. 1044 del 28 settembre 2010.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente modificato dal presente provvedimento, restano invariate le disposizioni del Bando regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r 22/2010.

Il Direttore
Gaudenzio De Paoli

Allegato

ALLEGATO 1

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE AGRICOLTURA

**DPGR 15/R/2008 E DPGR 10/R/2010
PROGRAMMA REGIONALE PER LA MANUTENZIONE, LA PULIZIA ED IL MIGLIORAMENTO
DEI CASTAGNETI DA FRUTTO IN ATTUALITA' DI COLTURA**

PROROGA DEL PERIODO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI E NUOVI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DI CONCLUSIONE DEGLI INTERVENTI

PREMESSA

Al 31 agosto 2011, data di scadenza del periodo per la realizzazione degli interventi riportati nelle domande di aiuto definite ammissibili a finanziamento dai competenti Uffici provinciali, si possono verificare 2 diverse situazioni, ovvero:

- A) il soggetto richiedente ha realizzato gli interventi previsti in domanda e, per accedere al contributo spettante, deve presentare la dichiarazione di conclusione degli interventi.
- B) Il soggetto richiedente non è riuscito a concludere gli interventi previsti in domanda ed intende beneficiare di una proroga.

**A) DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI RICHIEDENTI CHE HANNO REALIZZATO GLI
INTERVENTI INDICATI IN DOMANDA**

Per tutti i soggetti aderenti al programma regionale per la castanicoltura da frutto che hanno realizzato gli interventi indicati in domanda entro il 31 agosto 2011 restano invariati i termini per la presentazione della dichiarazione di conclusione dei lavori e si applicano le disposizioni e procedure previste dal Bando 2010-2011, nello specifico quelle dal punto 19 dell'allegato 1 in poi.

Le dichiarazioni di conclusione degli interventi dovranno essere presentate ai competenti Uffici provinciali a partire dall'1 settembre fino al 7 ottobre 2011, termine ultimo per l'invio telematico, ed entro il 14 ottobre 2011, termine ultimo per l'invio della copia cartacea.

**B) DISPOSIZIONI PER I SOGGETTI CHE NON HANNO CONCLUSO I LAVORI ED INTENDONO
BENEFICIARE DELLA PROROGA**

Per tutti coloro che, al 31 agosto 2011, non abbiano realizzato gli interventi indicati in domanda è prorogato il periodo per l'esecuzione degli interventi fino al **30 aprile 2012**.

La proroga verrà concessa in automatico a tutti coloro che non presenteranno la dichiarazione di conclusione degli interventi nel primo periodo utile, che si estende dall'1 settembre 2011 al 7 ottobre 2011.

Per i castanicoltori operanti in tutto il territorio regionale che beneficeranno della proroga, il periodo utile per la presentazione delle dichiarazioni di conclusione degli interventi andrà **dall'1 maggio 2012 all'8 giugno 2012**, termine ultimo per l'invio telematico, ed al **15 giugno 2012**, termine ultimo per l'invio della copia cartacea.

Ciascun richiedente potrà presentare **una sola dichiarazione di conclusione degli interventi**; dovrà decidere pertanto a priori se rientrare nell'opzione di cui al punto A) o al punto B) del presente allegato.

Nel caso in cui, scaduti entrambi i periodi utili sopra indicati, la dichiarazione di conclusione interventi non sia stata presentata, le richieste di contributo dei soggetti inadempienti si intenderanno rinunciate, le domande di aiuto decadranno e saranno escluse dai benefici previsti dal Programma regionale.

Per tutto ciò che non sia stato esplicitamente modificato dal presente provvedimento, restano valide ed inalterate le disposizioni del Bando regionale per la castanicoltura da frutto 2010-2011 approvato con D.D. n. 1044 del 28 settembre 2010.